

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1263

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANTINO

Nuove norme in materia di sospensione e di revoca
della patente di guida

Presentata il 10 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ripetersi di raffiche di provvedimenti giuridicamente e costituzionalmente discutibili rivolti a limitare l'uso della patente sino alla revoca a soggetti penalmente inquisiti o spesso colpiti da generiche e immotivate « diffide » impongono il riesame di tale facoltà concessa all'autorità amministrativa e giudiziaria, atteso che nei tempi presenti la patente di guida è mezzo fondamentale di lavoro, e per converso la sua mancanza costituisce pregiudizio spesso insuperabile per l'esercizio dell'attività lavorativa.

Se il mercato del lavoro diventa sempre più ridotto e impraticabile, non crediamo conforme a giustizia e civiltà contribuirvi con mezzi solamente repressivi e perciò non socializzanti o educativi: basti considerare che un generico provvedimento di diffida, spesso elargito per richieste e non ottenute « confidenze », è vanamente impugnabile, svolge valore negativo per l'in-

tera vita del diffidato (oltre la condanna, che ammette riabilitazione) e comporta la sospensione della patente!

Così ci permettiamo di proporre una nuova disciplina che tenga conto della condotta tenuta nella circolazione stradale, che, se anti-giuridicamente grave, deve essere colpita con le limitazioni che riducono la presenza di autentiche mine vaganti nelle insanguinate strade, veicolate con ritmo crescente; ogni altra condotta, pur se apprezzabile penalmente, deve restare estranea a una ingiusta e spesso arbitraria compressione di diritti; costituisce priorità essenziale il riconoscimento del diritto al lavoro, che indica la cifra sociale di ogni civiltà e che pertanto merita salvaguardie senza fiscalismi negatori del precetto costituzionale.

Urgente e responsabile appare, perciò, la vostra approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La patente di guida può essere sospesa o revocata con provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria soltanto per fatti di particolare gravità dipendenti dalla circolazione stradale.

